



Comune di Poggio Nativo

Copia

Provincia di Rieti

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16 del Reg. Data 28/09/2012	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ART. 13 DEL D.L. 201/2011 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 214/2011.
-----------------------------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 12,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	Antonini Vittore	X		8)	Innocenzi Filippone Roberta	X	
2)	Antonini Alvaro		X	9)	Petrozzi Stefano		X
3)	Carconi Giuseppe	X		10)	Masci Luigino	X	
4)	Colantoni Raniero	X		11)	Tacchi Giuseppe	X	
5)	Dominici Pietro	X		12)	Savioli Angelo	X	
6)	Falconi Eleonora	X		13)	Vagni Gianluca	X	
7)	Guidi Maria Virginia		X				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:

Presenti n. 10
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sindaco Antonini Vittore

partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Alfio Leonardi.

La seduta è pubblica.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.05.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO il D.M. Interno del 20.06.2012 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio al 31 agosto 2012;

VISTA la decisione della Conferenza Stato-Città del 02.08.2012 che proroga, di fatto, al 31 Ottobre 2012 il termine suddetto;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli importi complessivi previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- *a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Poggio Nativo in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*

- *soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

- *l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso;*

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale **"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"**
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Poggio Nativo, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo già stabilite con Decreto Ministeriale nelle seguenti misure:

- a) per le abitazioni principali aliquota 4 per mille :
- b) per le altre abitazioni aliquota base 7,60 per mille;
- c) per le aree fabbricabili aliquota 7,60 per mille

RITENUTO che le modifiche da apportare possano essere così come appresso articolate:

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, **rimane invariata l'aliquota stabilita dal Legislatore;**
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, **aumento dello 0,3 punti percentuali;**
- aliquota per le aree fabbricabili o per terreni agricoli per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia, **aumento dello 0,14 punti percentuali;**

RITENUTO inoltre necessario confermare l'aliquota già introdotta dal legislatore per i fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole al 2 per mille;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma;

RILEVATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto del Comune di Poggio Nativo;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.====astenuti n. ==== espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- 1 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria) – (rimane ferma l' aliquota del 4,0 PER MILLE stabilita dal legislatore);**
 - **ALIQUOTA DI BASE 10,60 PER MILLE;**
 - **Area Fabbricabile o terreno agricolo con permesso di costruzione 9,0 PER MILLE**
 - **Aliquota Fabbricati Rurali ad uso strumentale 2,0 PER MILLE (rimane ferma l' aliquota stabilita dal legislatore)**
 - **Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate 4,0 PER MILLE (rimane ferma l' aliquota stabilita dal legislatore)**Per tutte le altre tipologie di immobili si applicano le aliquote specificamente previste dalla legge;
- 3 Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze 200,00;
- 4 ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 di detrazione;
- 5 Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 6 di confermare l'allegata tabella riportante i valori minimi delle aree edificabili ai fini I.M.U. applicabili per il periodo d'imposta 2012, come riportato in tabella A;
- 7 Sì da atto che, considerato che trattasi della prima applicazione dell'IMU, qualora nel corso dell'esercizio, si evidenziassero differenze consistenti nella stima dei trasferimenti statali e/o del gettito dell'imposta previsto, l'Amministrazione si riserva di apportare alle presenti aliquote e/o detrazioni conseguenti variazioni in aumento e/o diminuzione;

- 8 Di dare atto che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- 9 Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Tabella A

1	ZONA URBANISTICA "B"	RESIDENZIALE	€	30,00	al mq.
2	ZONA URBANISTICA "B1"	RESIDENZIALE	€	25,00	al mq.
3	ZONA URBANISTICA "B2"	RESIDENZIALE	€	20,00	al mq.
4	ZONA URBANISTICA "B3"	RESIDENZIALE	€	15,00	al mq.
5	ZONA URBANISTICA "C"	RESIDENZIALE	€	25,00	al mq.
6	ZONA "E" – "E1"	AGRICOLA RESIDENZIALE	€	2,50	al mq.
7	ZONA PRODUTTIVA "D"	ARTIGIANALE	€	35,00	al mq.
8	ZONA PRODUTTIVA "D1"	COMMERCIALE	€	35,00	al mq.
9	ZONA PRODUTTIVA "D3"	IMPIANTI di TRASFORMAZIONE	€	35,00	al mq.
L'Area agricola (punto 6 Zona E – E1) è considerata fabbricabile e quindi assoggettabile all'IMU, dal momento del rilascio del PERMESSO A COSTRUIRE e fino al completamento del fabbricato.					

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. ===astenuti n. ==== espressi nei modi di legge il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma – dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Antonini Vittore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfio Leonardi

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro

16

Seduta del

28/09/2012

DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ART. 13 DEL D.L. 201/2011 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 214/2011.

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

F A V O R E V O L E

S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;

Poggio Nativo, 25/09/2012

Il Responsabile del Servizio: F.to **FIORONI MARIA**

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

F A V O R E V O L E

S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;

Poggio Nativo, li 25/09/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Fioroni Maria**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2012

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Poggio Nativo li 05/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Fortunati Tiziana

N. 341/2012 reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 05/10/2012 al 20/10/2012

Poggio Nativo li 05/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alfio Leonardi

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

05/10/2012

SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alfio Leonardi
